

# Condizioni generali d'assicurazione (CGA) E791

## Informazioni sulla vostra assicurazione

Cara cliente,  
Caro cliente,

siamo lieti di informarla circa l'identità dell'assicuratore e il contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione).

### Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore per la presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea assicurazione viaggi (denominata ERV nelle CGA), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

### Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?

Gli eventi per i quali l'ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella proposta d'assicurazione, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e/o nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

### Quali sono le prestazioni erogate?

L'ammontare delle prestazioni, risp. dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati sulla proposta d'assicurazione, sulla polizza, nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

### A quanto ammonta il premio dovuto?

L'importo del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta e dai rischi assicurati. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (ad es. bollo federale) sono indicati nell'offerta, nella proposta d'assicurazione o nella polizza oppure nel conteggio dei premi. In linea di principio il premio viene riscosso annualmente. Su richiesta, eventualmente dietro versamento di un supplemento, sono possibili altre modalità di pagamento. Se il contratto viene disdetto anticipatamente, l'ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, in conformità con le disposizioni legali e contrattuali.

### Quali altri obblighi vanno rispettati in veste di stipulante/persona assicurata?

Fra i principali obblighi dello stipulante e delle persone assicurate rientra ad esempio quanto segue:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato all'ERV, ad es. al numero d'emergenza +41 848 801 803 operativo 24 ore su 24;
- in caso di accertamenti da parte dell'ERV, ad es. accertamenti in caso di sinistro, la persona assicurata è tenuta a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di limitare il danno);
- se un fatto rilevante indicato nella proposta d'assicurazione e nella polizza dovesse essere soggetto a cambiamenti e ciò comportasse un aggravamento del rischio, occorre inviare subito la relativa notifica all'ERV (aggravamento del rischio).

### Quando inizia e quando termina il contratto d'assicurazione?

Il contratto decorre e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, l'ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino al recapito della polizza. Alla scadenza del periodo contrattuale concordato, il contratto si rinnova tacitamente di 1 anno, a meno che una delle parti contrattuali lo disdica per iscritto osservando un termine di preavviso di 3 mesi. Se il contratto è stato stipulato per una durata inferiore a 1 anno, esso si estingue alla data indicata nella polizza.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente

- in seguito a un sinistro per il quale l'ERV ha versato delle prestazioni:
  - dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
  - dall'ERV, al più tardi alla data del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
- in caso di aumento del premio o della franchigia da parte dell'ERV; dallo stipulante alla fine dell'anno d'assicurazione, qualora non accetti le nuove disposizioni. Restano riservati gli adeguamenti prescritti dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle spese) in caso di coperture disciplinate dalla legge.

### Per quale motivo vengono trattati, trasmessi e conservati i dati personali?

#### Quali sono i dati personali oggetto di trattamento?

La raccolta e il trattamento dei dati servono alla gestione degli affari assicurativi, alla distribuzione, alla vendita e all'amministrazione nonché alle attività di intermediazione concernenti i prodotti/servizi, all'esame del rischio nonché alla gestione dei contratti assicurativi e di tutti gli affari ivi connessi.

I dati vengono rilevati, trattati, archiviati ed eliminati in formato fisico e/o elettronico secondo le disposizioni del legislatore. I dati concernenti la corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro per almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.

Essenzialmente vengono elaborate le seguenti categorie di dati: dati di persone interessate e di clienti, dati riguardanti i contratti e i sinistri, dati sullo stato di salute, sulle parti lese, su coloro che avanzano pretese nonché i dati relativi al recupero crediti.

L'ERV è autorizzata a trasmettere, nella misura richiesta, tutti questi dati a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituzioni assicurative, sistemi d'informazione centralizzati delle compagnie assicurative, ad altre unità del Gruppo, partner di cooperazione, ospedali, medici, periti esterni e ulteriori persone interessate in Svizzera e all'estero nonché a chiedere informazioni agli stessi. Tale autorizzazione comprende in particolare l'archiviazione dei dati in formato fisico e/o elettronico, il loro impiego per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, l'elaborazione di casi assicurativi, la lotta contro gli abusi, le valutazioni statistiche nonché all'interno del Gruppo, compresi i partner di cooperazione, anche per scopi di marketing, inclusa la stesura di profili cliente con l'intento di offrire prodotti individuali al proponente.

### Quali tasse vengono addebitate?

In caso di diffide ed esecuzioni l'ERV addebita le seguenti tasse:

- tassa per una diffida legale CHF 20.–,
- tassa per l'avvio di una procedura d'esecuzione (al netto delle spese giudiziarie e d'esecuzione) CHF 50.–,
- tassa per la cancellazione di un'esecuzione CHF 80.– (la cancellazione ha luogo solo se tutti gli arretrati sono stati saldati).

### Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

Per ragioni di semplicità, questo testo è stato redatto al maschile; tuttavia qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

## CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA) E791

1	DISPOSIZIONI GENERALI
2	SALVATAGGIO E RECUPERO
3	RIMPATRIO
4	PROTEZIONE SOS PER LE EMERGENZE DURANTE I VIAGGI
5	SPESE DI ANNULLAMENTO
6	BAGAGLIO DURANTE IL TRASPORTO
7	SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE IN TUTTO IL MONDO
8	SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE
9	SOCCORSO ALPINO ANIMALI
10	GLOSSARIO

### VARIANTI DI PACCHETTO

Per tutti i pacchetti si applicano le cifre

1	Disposizioni generali
10	Glossario

e in aggiunta

SOS 144	2 Salvataggio e recupero
SOS 144 Plus	2 Salvataggio e recupero 3 Rimpatrio
SOS Protect Plus	2 Salvataggio e recupero 3 Rimpatrio 4 Protezione SOS per le emergenze durante i viaggi 5 Spese di annullamento 6 Bagaglio durante il trasporto 7 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
Coperture complementari	8 Servizio di soccorso stradale 9 Soccorso alpino animali

Le seguenti disposizioni generali e il glossario valgono per tutte le assicurazioni viaggi della ERV. La copertura assicurativa stipulata è regolamentata alle seguenti cifre (2-9).

## 1 DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1 Persone assicurate

- A Sono assicurate le persone indicate nella polizza. L'assicurazione è valida per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera.
- B Se viene stipulata un'assicurazione familiare, oltre allo stipulante sono assicurate le seguenti persone che convivono con lo stipulante nella stessa economia domestica: coniuge o partner convivente, genitori, nonni e figli. Sono altresì assicurati i suoi figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i figli in vacanza e affiliati minorenni. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.

### 1.2 Periodo di validità, termine di disdetta

- A Le assicurazioni annuali sono valide dalla data dell'emissione per 365 giorni e si rinnovano tacitamente per altri 365 giorni, se non vengono disdette per iscritto almeno 90 giorni prima della scadenza del relativo contratto.
- B Termine di disdetta
- a) Dopo ogni sinistro per il quale la ERV ha fornito delle prestazioni, il contratto può essere disdetto per iscritto
- dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento della prestazione da parte dell'ERV,
  - dalla ERV, al più tardi nel momento in cui eroga la prestazione.
- b) L'assicurazione termina 14 giorni dopo la ricezione della disdetta (recapito alla controparte).
- C Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto viene disdetto prima della scadenza prevista, l'ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, a meno che
- lo stipulante disdica il contratto in caso di sinistro e in tale data il contratto sia in vigore da meno di 12 mesi,
  - l'ERV versi le prestazioni assicurative e il contratto venga dichiarato nullo per cessazione del rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni).

### 1.3 Pagamento e modifica del premio

- A I premi devono essere corrisposti entro la data indicata sulla fattura. Se i premi non vengono pagati entro le scadenze convenute, lo stipulante riceve un richiamo per iscritto dalla ERV (a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze in caso d'inosservanza del termine) che lo esorta a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se non viene dato seguito alla diffida, l'obbligo dell'ERV di erogare le prestazioni viene sospeso in relazione ai sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi.
- B A decorrere da un nuovo anno assicurativo l'ERV può modificare i premi e le franchigie. La compagnia assicurativa comunica allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. Nel caso in cui lo stipulante contesti l'aumento dei premi o delle franchigie,

quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto d'assicurazione per iscritto. La disdetta è valida se l'ERV la riceve entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

## 1.4 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- a) che si sono già verificati al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio, che in tale momento erano noti o che ipoteticamente avrebbero potuto essere diagnosticati da un medico durante una visita. Restano riservate le disposizioni delle cifre 4.2 C, 5.2 C e 7.5 d);
- b) che si verificano in relazione a malattie e infortuni che non sono stati constatati da un medico al momento dell'avvenimento e che non sono documentati da un certificato medico;
- c) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che constata il sinistro è un beneficiario diretto o è imparentato con la persona assicurata (anche nel caso di parenti acquisiti);
- d) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni della cifra 4.2 A e);
- e) legati a rapimenti;
- f) che sono una conseguenza di disposizioni ufficiali (detenzione o divieto di recarsi in un altro Paese, chiusura dello spazio aereo ecc.);
- g) che si verificano in occasione della partecipazione a
- gare, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
  - competizioni o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o a sport estremi,
  - trekking ed escursioni in montagna oltre i 4000 m sul livello del mare;
  - atti temerari (temerarietà) durante i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato;
- h) che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre (conformemente alle disposizioni legali) o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- i) che vengono causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato;
- k) che insorgono sotto l'influenza di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- l) risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti e al loro tentativo;
- m) riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- n) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare da trasformazioni nucleari.

## 1.5 Clausola complementare

- A Se la persona assicurata ha dei diritti in virtù di un altro contratto d'assicurazione (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la copertura è limitata alla quota di prestazioni dell'ERV che supera quelle dell'altro contratto d'assicurazione. I costi vengono risarciti complessivamente una sola volta.
- B Se tuttavia l'ERV ha fornito prestazioni per lo stesso sinistro, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede all'ERV, in eguale misura, i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).

## 1.6 Altre disposizioni

- A I diritti cadono in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi del sinistro.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni percepite indebitamente dalla ERV devono essere rimborsate entro 30 giorni insieme alle relative spese insorte.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti in linea di massima le vigenti raccomandazioni delle autorità svizzere. Queste sono in prima linea il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- F Le variazioni di indirizzo devono essere comunicate immediatamente all'ERV. In caso di impossibilità di recapito del contratto di assicurazione o della fattura del premio, l'obbligo di erogare la prestazione dell'assicuratore è sospeso fino al pagamento completo del premio arretrato.
- G Le fatture dell'ERV devono essere saldate entro 30 giorni. In caso di diffide ed esecuzioni l'ERV addebita le seguenti tasse:
- diffida legale CHF 20.-,
  - avvio di una procedura d'esecuzione (al netto delle spese giudiziarie e d'esecuzione) CHF 50.-,
  - cancellazione di un'esecuzione CHF 80.- (la cancellazione ha luogo solo se tutti gli arretrati sono stati saldati).
- H Di regola la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.

## 1.7 Obblighi in caso di sinistro

- A Rivolgersi
- per i trasporti di emergenza in Svizzera, al numero d'emergenza **144**,
  - in caso di emergenza all'estero, alla CENTRALE D'ALLARME disponibile 24 ore su 24, al numero **+41 848 801 803**, al numero verde **+800 8001 8003** o di fax **+41 848 801 804**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e i festivi). La CENTRALE D'ALLARME consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza,
  - in caso di sinistro, occorre rivolgersi al Servizio sinistri dell'ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, telefono **+41 58 275 27 27**, fax **+41 58 275 27 30**, [schaden@erv.ch](mailto:schaden@erv.ch).
- B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o ridurre e chiarire il sinistro.

- C All'assicuratore vanno fornite
- tempestivamente le informazioni richieste,
  - vanno consegnati i documenti necessari e
  - le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o postale); qualora non vengano fornite le coordinate di pagamento, le spese relative al bonifico, pari a CHF 20.–, saranno a carico della persona assicurata.
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore è autorizzato a decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni.
- F L'assicuratore non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
  - vengono nascosti determinati fatti o
  - gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra gli altri il verbale della polizia, il verbale di accertamento, la conferma e le ricevute) non vengono rispettati, né conseguono danni per l'assicuratore.



## 2 SALVATAGGIO E RECUPERO

### 2.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità indicato sulla polizza assicurativa.

### 2.2 Prestazioni ed eventi assicurati

- A L'ERV garantisce la copertura assicurativa a seguito di malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi o decesso di una persona assicurata.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV copre:
- i costi delle necessarie misure mediche immediate da parte del team di salvataggio e del trasferimento all'ospedale più vicino e più adatto al trattamento;
  - i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie fino a concorrenza di CHF 30 000.– a persona, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo.

### 2.3 Caso di sinistro

Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato in Svizzera occorre avvisare immediatamente il numero d'emergenza 144 o, all'estero, la CENTRALE D'ALLARME dell'ERV.



## 3 RIMPATRIO

### 3.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità indicato sulla polizza assicurativa.

### 3.2 Prestazioni ed eventi assicurati

- A L'ERV garantisce la copertura assicurativa a seguito di malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi o decesso di una persona assicurata.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV copre:
- i costi di un trasporto di emergenza con assistenza medica all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata. Soltanto i medici dell'ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di questa prestazione;
  - l'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre l'ERV si farà carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata.

### 3.3 Esclusioni

La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni secondo la cifra 3.2 tramite la CENTRALE D'ALLARME e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dall'ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.

### 3.4 Caso di sinistro

Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la CENTRALE D'ALLARME dell'ERV.



## 4 PROTEZIONE SOS PER LE EMERGENZE DURANTE I VIAGGI

### 4.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, i malati cronici sono tenuti a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità stabilito nella polizza, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

### 4.2 Eventi assicurati

- A L'ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba

annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

- malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
  - di una persona assicurata,
  - di un/a compagno/a di viaggio,
  - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima,
  - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile;
- sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi genere, quarantena, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
- gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- guasto a un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato a causa di un difetto tecnico, qualora non sia possibile proseguire il viaggio come programmato. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati guasti; non sussiste alcun diritto per guasti o incidenti di veicoli privati utilizzati dalla persona assicurata per il viaggio in qualità di conducente o passeggero;
- eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata si trovi all'estero;
- furto di biglietti, passaporto o carta d'identità sono assicurate soltanto le prestazioni in base alla cifra 4.3 B e).

B Se la persona che determina l'interruzione o il prolungamento del viaggio a causa di un evento assicurato non è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.

C Qualora una persona assicurata soffra di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione o dell'inizio del viaggio non sembra poter mettere in discussione il viaggio, l'ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora il viaggio dovesse essere annullato, interrotto o prolungato a causa di un aggravamento imprevedibile, grave e acuto di questa malattia o qualora si verificasse il decesso a seguito di tale malattia cronica (con riserva della cifra 4.1).

### 4.3 Prestazioni assicurate

A Determinante per la valutazione del diritto alla prestazione è l'evento che scatena l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

- B Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV copre:
- le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a concorrenza di CHF 3000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo 2 persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;
  - i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economica (in aereo);
  - un anticipo spese rimborsabile di fino a CHF 10 000.– per persona se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
  - in maniera proporzionale le spese relative alla parte di viaggio di cui non si è usufruito (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato); questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo del viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento indicata sulla polizza e ammonta a un massimo di CHF 5000.– per persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 10 000.– per prenotazione;
  - oppure i costi supplementari relativi al proseguimento del viaggio, incl. le spese per alloggio, vitto e i costi delle comunicazioni con la CENTRALE D'ALLARME (per al massimo 7 giorni) fino a concorrenza dell'importo di CHF 1000.– a persona o di CHF 1000.– se il viaggio prosegue con un'auto noleggiata, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto noleggiata;
  - le spese di viaggio (volo in classe economy / hotel di classe media) fino a CHF 5000.– per persona per due persone molto vicine all'assicurato che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
  - l'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.
- C La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni spetta all'ERV.

### 4.4 Esclusioni

A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni secondo la cifra 4.3 tramite la CENTRALE D'ALLARME e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dall'ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.

- B È esclusa l'erogazione di prestazioni:
- se il fornitore di servizi in questione (tour operator, noleggiatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla il servizio concordato o avrebbe dovuto modificarlo o annullarlo per motivi oggettivi;
  - se l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio relativi alla cifra 4.2 A a) sono avvenuti senza indicazione medica (ad es. in caso di cure mediche adeguate in loco ecc.) e se non è stato consultato un medico in loco;
  - se il problema di salute che ha dato luogo all'annullamento, all'interruzione o al prolungamento del viaggio deriva da una complicazione o da una conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già programmato all'entrata in vigore dell'assicurazione oppure al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio.

#### 4.5 Caso di sinistro

- A Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la CENTRALE D'ALLARME o l'ERV.
- B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:
- conferma della prenotazione (originale o copia),
  - certificato medico con diagnosi, certificati ufficiali, certificato di decesso, ricevute, fatture relative alle spese assicurate aggiuntive, titoli di viaggio e/o rapporti della polizia (originali),
  - copia della polizza assicurativa.



## 5 SPESE DI ANNULLAMENTO

### 5.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, i malati cronici sono tenuti a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo e inizia con la stipula dell'assicurazione oppure, qualora sussista già una copertura assicurativa, con la prenotazione del viaggio e termina con l'inizio del viaggio assicurato (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

### 5.2 Eventi assicurati

A L'ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire del servizio prenotato in seguito a uno degli eventi sotto-elencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione del viaggio:

- a) malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
- di una persona assicurata,
  - di un/a compagno/a di viaggio,
  - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima,
  - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile;
- b) sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi genere, quarantena, epidemie o eventi naturali presso la destinazione del viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata;
- c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- d) guasto o ritardo, entrambi dovuti a difetti tecnici, dei mezzi di trasporto pubblici da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nel Paese di domicilio;
- e) se negli 30 giorni precedenti la partenza
- la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
  - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata;
- f) furto di biglietti, passaporto o carta d'identità.

B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto all'erogazione delle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti intraprendere il viaggio da sola.

C Qualora una persona assicurata soffra di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio non sembra poter mettere in discussione il viaggio stesso, l'ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora il viaggio dovesse essere annullato a causa di un aggravamento acuto imprevedibile e grave di questa malattia o qualora si verificasse il decesso a seguito di tale malattia cronica (con riserva della cifra 5.1).

### 5.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse). Complessivamente questa prestazione è limitata al prezzo del servizio prenotato o alla somma assicurata e ammonta al massimo a CHF 5000.- per evento e per persona o a CHF 10 000.- per evento e per famiglia. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.

C L'ERV si fa carico dei costi supplementari per la partenza ritardata se, a causa dell'evento assicurato, non è possibile usufruire del servizio prenotato all'orario previsto; questa prestazione può ammontare al massimo al prezzo del servizio prenotato o all'importo di CHF 3000.- per persona. Se viene chiesto il rimborso dei costi supplementari, il diritto alle spese d'annullamento decade ai sensi della cifra 5.3 B.

### 5.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) se il fornitore di servizi in questione (tour operator, noleggiatore, organizzatore ecc.) annulla il servizio concordato o avrebbe dovuto annullarlo per motivi oggettivi;
- b) se il problema di salute che ha dato luogo all'annullamento deriva da una complicazione o da una conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già programmato all'entrata in vigore dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio;
- c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;

- d) in caso di annullamento in riferimento alla cifra 5.2 A a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare o se il certificato medico è stato rilasciato in seguito a una consultazione telefonica;
- e) se l'annullamento è dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
- e tale fattispecie non può essere constatata e attestata da uno specialista in ambito psichiatrico il giorno dell'annullamento e,
  - per le persone che svolgono un'attività come dipendenti, se tale annullamento non può essere avvalorato da una relativa conferma di assenza (al 100%) da parte del datore di lavoro per tutto il periodo in cui non si è in grado di viaggiare attestato dal medico.

### 5.5 Caso di sinistro

A Il fornitore dei servizi prenotati (agenzia di viaggi, impresa di trasporti, locatore ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:

- conferma della prenotazione / fattura relativa all'accordo e fatture concernenti le spese d'annullamento o le spese di viaggio successive (originali),
- certificato medico dettagliato o certificato di decesso o altro certificato ufficiale,
- copia della polizza assicurativa.

## 6 BAGAGLIO DURANTE IL TRASPORTO



### 6.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo esclusivamente durante il trasporto con mezzi pubblici e fintanto che gli oggetti assicurati sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.

### 6.2 Oggetti assicurati

Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (che vivono nella stessa economia domestica) portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.

### 6.3 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- a) oggetti preziosi, contanti e biglietti (di viaggio), titoli, atti e documenti di qualsiasi genere, software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, francobolli, merci, campioni e oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
- b) oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (ad es. souvenir), che non sono necessari per esigenze personali durante il viaggio;
- c) oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale.

### 6.4 Eventi assicurati

Sono assicurati la perdita, il danneggiamento, la distruzione o la consegna tardiva (almeno 6 ore dopo) effettuata con un mezzo di trasporto pubblico.

### 6.5 Prestazioni assicurate

A L'ERV indennizza:

- a) in caso di danno totale, gli oggetti assicurati al valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 60%;
- b) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, tuttavia non oltre il valore corrente;
- c) danni in seguito a rottura fino al 20% della somma d'assicurazione;
- d) occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino al 20% della somma d'assicurazione;
- e) in caso di consegna ritardata dei bagagli con i mezzi pubblici, le spese per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 700.- a persona e fino a un massimo di CHF 4000.- per viaggio o per polizza assicurativa; Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non sussistono diritti di rimborso.

B La somma d'assicurazione di CHF 700.- per persona definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni erogate in relazione a sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

### 6.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- b) oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia.

### 6.7 Caso di sinistro

A La persona assicurata è tenuta:

- a chiedere all'impresa di trasporti competente che venga rilasciato immediatamente un verbale di accertamento in merito alle cause, alle circostanze e all'entità del sinistro e anche a richiedere un risarcimento in tale sede,
- al ritorno dal viaggio, notificare immediatamente l'accaduto all'ERV per iscritto e motivare le richieste.

B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:

- verbale di accertamento in originale («Property Irregularity Report» ecc.),
- originale della conferma, ricevuta/e o conferma/e dell'acquisto,
- copia della polizza assicurativa.

C gli oggetti danneggiati dovranno essere lasciati a disposizione dell'ERV.

## 7 SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE IN TUTTO IL MONDO



### 7.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno stabilito il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale in Svizzera e non hanno ancora raggiunto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa.

### 7.2 Infortuni non assicurati

Non sono assicurati:

- infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili e apparecchi volanti;
- infortuni occorsi alla persona assicurata quale passeggero di un velivolo.

### 7.3 Malattie non assicurate

Non sono assicurati:

- esami di controllo generali e controlli di routine;
- sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- patologie dentali o mandibolari;
- conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- gravidenza e parto nonché relative complicazioni;
- gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

### 7.4 Prestazioni ed eventi assicurati

A In caso di malattia o infortunio, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari, l'ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero fino a un massimo di CHF 100 000.– per persona per:

- provvedimenti terapeutici necessari dal punto di vista medico (incl. medicinali), che vengono prescritti o eseguiti da medici/chiropratici abilitati;
- degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
- acquisto iniziale, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
- spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.

B Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato in questione.

### 7.5 Esclusioni

Non sono assicurati:

- franchigie di altre assicurazioni;
- epidemie;
- partecipazione a disordini e dimostrazioni di qualsiasi genere;
- prestazioni legate a malattie e infortuni già riscontrati prima dell'inizio della copertura assicurativa, ad eccezione dell'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- prestazioni relative a trattamenti o cure all'estero, qualora la persona assicurata si sia recata all'estero a questo scopo.

### 7.6 Garanzia di copertura dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, farmaci e farmacisti).

### 7.7 Caso di sinistro

A In caso di infortunio o malattia, occorre rivolgersi immediatamente a un medico e seguirne le indicazioni.

B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:

- certificato medico dettagliato;
- fatture delle spese per medici, farmaci e degenze ospedaliere nonché ricette mediche;
- copia della polizza assicurativa.

C Su richiesta dell'ERV e a spese della stessa compagnia, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

## 8 SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE



### 8.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

A La copertura può essere stipulata solo a integrazione dei pacchetti SOS 144, SOS 144 Plus, SOS Protect Plus.

B La copertura assicurativa è valida in Europa per il periodo di validità indicato sulla polizza assicurativa.

### 8.2 Persone e veicoli assicurati

Soccorso stradale vetture

L'assicurazione copre l'automobile o il camper utilizzati dalle persone assicurate che vivono nella stessa economia domestica, a patto che il peso complessivo del veicolo non superi i 3500 kg, nonché le moto. Sono assicurati anche i rimorchi immatricolati per la circolazione insieme al veicolo trainante conformemente alle disposizioni legali.

### 8.3 Prestazioni ed eventi assicurati

A L'ERV si fa carico delle seguenti spese se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata partendo dal suo luogo di domicilio in Europa è coinvolto in un incidente stradale, presenta un guasto o viene rubato:

- il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono riscalate le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;
- le spese di posteggio fino a un importo di CHF 300.–;
- il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2000.–;
- la spedizione di pezzi di ricambio, se gli stessi non sono reperibili in loco;
- una perizia fino a concorrenza di un importo di CHF 200.– se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile;
- le spese ai sensi della cifra 4.3 B e) per il proseguimento del viaggio ovvero per il ritorno al luogo di domicilio (incl. noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), se per motivi impellenti, di cui si devono fornire le prove, non si può aspettare fino a quando la riparazione del veicolo sarà stata effettuata;
- il recupero del veicolo organizzato dall'ERV se:
  - non può essere riparato entro 48 ore,
  - il veicolo rubato viene rintracciato solo dopo 48 ore,
  - la persona assicurata in seguito all'evento assicurato deve viaggiare con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio veicolo o se la persona assicurata si ammala, si ferisce o decede e nessuna delle altre persone partecipanti al viaggio è in possesso di una licenza di condurre valida,

in modo da essere coperte, queste spese possono ammontare al massimo al valore attuale del veicolo che deve essere recuperato;

- il costo del viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera personalmente;
- i dazi doganali relativi al veicolo, qualora non possa essere riportato nel Paese di domicilio della persona assicurata in seguito a un danno totale o al furto del veicolo stesso.

B In caso di spese di riparazione molto elevate all'estero, l'ERV mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo spese fino a concorrenza di CHF 2000.–. Questo deve essere rimborsato entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio.

### 8.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- se la CENTRALE D'ALLARME o l'ERV non hanno autorizzato preventivamente l'erogazione delle prestazioni in base alla cifra 8.3;
- se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
- per i veicoli con targa professionale.

### 8.5 Caso di sinistro

A Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la CENTRALE D'ALLARME o l'ERV.

B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:

- verbale di accertamento (rapporto della polizia, verbale dell'incidente ecc.), l'originale,
- ricevute e fatture originali,
- copia della polizza assicurativa.

## 9 SOCCORSO ALPINO ANIMALI



### 9.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

A La copertura può essere stipulata solo a integrazione dei pacchetti SOS 144, SOS 144 Plus e SOS Protect Plus.

B La copertura assicurativa è valida esclusivamente in Svizzera per il periodo di validità stabilito nella polizza assicurativa.

### 9.2 Oggetto dell'assicurazione

A L'ERV garantisce la copertura assicurativa in caso di salvataggio e recupero eseguiti da un'impresa commerciale di trasporti in elicottero, sotto il coordinamento dalla centrale d'intervento sotto indicata, a seguito di un evento assicurato. Sono assicurate le seguenti specie animali (l'elenco è esaustivo):

- bovini (incl. yak),
- cavalli,
- ovini,
- caprini,

il detentore è il possessore registrato (identificazione mediante chip, marchio auricolare, tatuaggio).

### 9.3 Eventi assicurati

L'ERV garantisce la copertura assicurativa per quanto riguarda il salvataggio e il recupero in caso di

- gravi lesioni;
- grave malattia incl. complicanze della gravidanza e del parto;

- c) decesso;
  - d) caduta e smarrimento;
- se l'animale si trova in un'area che non può essere raggiunta con nessun altro mezzo di trasporto diverso dall'elicottero.

#### 9.4 Prestazioni assicurate

- A** Salvataggio
- Trasporto di animali feriti o malati al luogo più vicino raggiungibile con un veicolo o con un altro mezzo di trasporto.
  - Trasporto del veterinario dal luogo più vicino raggiungibile con un veicolo o, sulla base del coordinamento della centrale d'intervento locale, per la valutazione, le cure d'emergenza o l'abbattimento di animali non trasportabili.
- B** Recupero
- Trasporto di cadaveri/carcasse al luogo più vicino raggiungibile con un veicolo o con un altro mezzo di trasporto.
- C** Qualora si verifichi un evento assicurato, l'ERV copre le spese fino a un importo massimo di CHF 2000.–.
- D** Salvataggi cumulati
- In caso di salvataggio di più animali, dal terzo animale la tariffa viene ridotta almeno del 20%. Se più animali assicurati subiscono un infortunio in seguito allo stesso sinistro, le indennità a carico dell'ERV sono limitate all'importo massimo di CHF 15 000.–. Se le pretese superano questo importo, la somma sarà divisa in maniera proporzionale.

#### 9.5 Condizioni, esclusioni

- a) Tutte le prestazioni devono essere segnalate e coordinate esclusivamente attraverso una centrale d'intervento locale.
- b) Le prestazioni possono essere erogate unicamente in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali. In particolare, nessun interesse economico, come per esempio l'impiego della carne, può prevalere sulla protezione degli animali.
- c) Gli animali vivi devono essere in condizioni di sopportare il viaggio/trasporto. La trasportabilità deve essere confermata dal veterinario ufficiale competente.
- d) Gli animali non trasportabili devono essere abbattuti sul posto da una persona autorizzata o dal veterinario.
- e) La copertura è sussidiaria alle assicurazioni esistenti, ai contributi di terzi e alle adesioni.
- f) Sono escluse le prestazioni per animali feriti/deceduti a causa di fulmini o smottamenti.
- g) La decisione sullo svolgimento o meno dell'intervento spetta all'impresa di trasporti in elicottero. Non vengono effettuati voli di ricerca, voli notturni o voli che comportano un rischio elevato per l'equipaggio. Né la centrale d'intervento locale né l'assicuratore né l'impresa di trasporti si assumono la responsabilità per i voli non eseguiti.
- h) Sono esclusi i costi dei trattamenti eseguiti dal veterinario.

#### 9.6 Caso di sinistro

- A** Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'intervento locale.
- B** La centrale d'intervento incaricata dal detentore dell'animale dispone ed esegue l'intervento. Per il coordinamento delle prestazioni, il detentore dell'animale deve fornire i seguenti dati:
- identificazione;
  - persona di riferimento sul posto incl. numero di telefono;
  - specie dell'animale e peso;
  - luogo d'intervento ed eventuale posizione del detentore dell'animale/veterinario con
    - luogo,
    - nome dell'alpeggio incl. coordinate,
    - caratteristiche del terreno, incl. eventuali indicazioni in merito a ostacoli come cavi o tralci,
  - destinazione del trasporto,
    - incl. coordinate,
    - caratteristiche del terreno, incl. eventuali indicazioni in merito a ostacoli come cavi o tralci,
  - priorità
    - animale smarrito, ferito o deceduto.

## 10 GLOSSARIO

A-Z

### D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone e cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

### E Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva (ad es. l'influenza), che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e di un determinato arco temporale.

### Estero

La Svizzera e il Paese in cui la persona assicurata ha un domicilio permanente non sono considerati Paesi esteri.

### Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico. L'evento scatenante il danno è quindi innescato da processi geologici o meteorologici.

### I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi il decesso.

### L Luogo/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna o soggiornava abitualmente prima dell'inizio della copertura assicurativa.

### M Malattia

Per malattia si intende qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia il risultato di un incidente e che richieda un esame o un trattamento medico o che comporti un'incapacità lavorativa.

### Mezzi di trasporto pubblici

I mezzi di trasporto pubblici sono tutti i veicoli terrestri, gli aeromobili o i natanti autorizzati al trasporto pubblico di persone. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/giri in aereo o in elicottero, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

### N Negligenza grave

Chiunque violi un elementare obbligo precauzionale, la cui osservanza è imposta a qualsiasi persona ragionevole che si trovi nella stessa situazione, commette una negligenza grave.

### O Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, pellicce, orologi, binocoli, indumenti in pelle, hardware, telefoni cellulari, attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio, apparecchiature di ogni tipo, accessori compresi.

### P Persone assicurate

Le persone assicurate sono coloro che vengono menzionati nella polizza o nel giustificativo di pagamento o il gruppo di persone descritto nella polizza.

### R Recupero

Il recupero consiste nel liberare e mettere in sicurezza persone e animali che si trovano in un'area di pericolo (incl. recupero di salme/cadaveri).

### S Salvataggio

Per salvataggio si intende il fatto di evitare un pericolo per le persone o gli animali mettendoli al sicuro da una situazione di pericolo (per la vita o la salute) tramite manovre/procedure tecniche di salvataggio.

### Servizi/accordi di viaggio

I servizi/accordi di viaggio comprendono, ad esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, in autobus o in treno, di un trasferimento in autobus o di altri trasporti da e verso il luogo di soggiorno o, in loco, la prenotazione di una camera d'albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

### Spese di annullamento

Se il viaggiatore recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato. Egli può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo si determina in base al prezzo del viaggio, detratto il valore delle spese risparmiate da chi organizza il trasporto, nonché ciò che può guadagnare utilizzando in altro modo i servizi in questione.

### Sport estremi

La pratica di discipline sportive fuori dal comune, durante la quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico (ad es. il triathlon Ironman Hawaii).

### Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha stipulato un contratto d'assicurazione con la ERV.

### Svizzera

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono inclusi nell'ambito di applicazione «Svizzera».

### T Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza al fine di diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure di esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.